

Corte di giustizia Ue conferma la procedura e delimita il concetto di frode e abuso di diritto

Detrazione Iva, avanti tutta

Riconosciuta anche se si conosce l'insolvenza del fornitore

DI FRANCO RICCA

La detrazione dell'Iva non può essere negata per il fatto che l'acquirente era consapevole delle difficoltà finanziarie del fornitore e del connesso rischio che questi non provvedesse al versamento dell'imposta all'erario; tali circostanze non rappresentano infatti né una frode né un abuso di diritto.

Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue nella sentenza 15 settembre 2022, causa C-227/21, sconfessando la prassi del fisco lituano che aveva contestato ad una società il diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta per l'acquisto di un immobile all'asta in quanto il venditore, in conclamato stato di insolvenza, non aveva versato l'imposta, pur avendola regolarmente contabilizzata e dichiarata come dovuta.

La Corte ricorda che, ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva a monte da parte del cessionario o committente, è irrilevante stabilire se il fornitore dei beni o dei servizi abbia versato o meno l'Iva dovuta all'erario; il diritto deve tuttavia essere negato se è dimostrato, in base ad elementi oggettivi, che è invocato fraudolentemente o abusivamente. Ricorda poi che la nozione di frode lesiva degli interessi finanziari dell'Ue, come definita dalla convenzione sulla tutela di tali interessi, comprende qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio unionale. In tale contesto, però, la Corte ha già dichiarato che, qualora il soggetto pas-

sivo abbia debitamente adempiuto i propri obblighi dichiarativi, il mero omesso versamento dell'Iva dichiarata, intenzionale o meno che sia, non costituisce una frode. Non si può quindi ritenere che un soggetto passivo in difficoltà finanziarie, che venda i suoi beni in una procedura di pubblico incanto disciplinata dalla legge al fine di estinguere i propri debiti, e poi dichiari l'Iva dovuta senza però versarla a causa di tali difficoltà, commetta, per questo solo motivo, una frode Iva. A maggior ragione, in tali circostanze non è addebitabile all'acquirente del bene la consapevolezza di partecipare a un'operazione fraudolenta.

Quanto all'abuso di diritto, la Corte rammenta che l'accertamento di un comportamento abusivo in materia di Iva richiede la sussistenza di due condizioni: da un lato, le operazioni poste in essere devono, nonostante il rispetto formale della legge, perseguire l'ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo perseguito dalla normativa; dall'altro, deve risultare che lo scopo essenziale delle operazioni si limita all'ottenimento di tale vantaggio.

Sulla prima condizione, pur ipotizzando che la detrazione, da parte dell'acquirente di un bene immobile, dell'Iva assolta al momento dell'acquisto possa essere qualificata come vantaggio fiscale, tale vantaggio non può essere considerato contrario agli obiettivi della direttiva Iva.

Ciò è dimostrato dall'art. 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva, che consente agli stati membri di imporre il meccanismo dell'inversione contabile nel caso di cessione di beni immobili in una vendi-

ta al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario, possibilità della quale la Lituania non si è avvalsa.

Vero è che nella sentenza 20 maggio 2021, C04/20, la Corte ha dichiarato che la direttiva non osta a una normativa nazionale in forza della quale la controparte contrattuale di un debitore dell'Iva, rispetto alla quale è stato accertato che sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe assolto l'imposta, pur avendo essa esercitato il suo diritto alla detrazione a monte, è considerata condobitrice in solido dell'imposta.

In ordine alla seconda condizione, l'acquirente dell'immobile, già creditore ipotecario del venditore, acquistando il bene all'asta non mirava ad ottenere un vantaggio fiscale, ma a recuperare il proprio credito.

Nella fattispecie, quindi, la conoscenza, da parte dell'acquirente, delle difficoltà finanziarie del venditore, rappresenta una circostanza inerente alle vendite giudiziali e non può di per sé essere sufficiente a dimostrare il carattere abusivo dell'operazione. Il diniego del diritto alla detrazione, peraltro, contrasta anche con il principio di neutralità, giacché farebbe gravare sugli acquirenti di beni immobili all'asta il rischio dell'insolvenza del venditore, che è invece a carico dell'erario.

— © Riproduzione riservata — ■

